



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Rifiuti e Bonifiche n. 3334/2025

Determinazione n. 24 del 13/01/2026

Oggetto: IGERS SRL AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI NATURA TESSILE DA REALIZZARSI IN COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con nota acquisita al protocollo al n. 26798 del 3.10.2024 è pervenuta istanza di autorizzazione ai sensi dell' art. 208 del D.lgs 152/2006 dalla ditta IGERS S.r.l., con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, Codice Fiscale/P.IVA 09776430960 per la realizzazione e gestione di un "impianto di recupero rifiuti non pericolosi di natura tessile" in Comune di San Pietro Mosezzo in via E. Fermi n. 28;

- i termini previsti per l' istruttoria dell' istanza ex art. 208 del D.lgs 152/2006 sono stati sospesi con nota prot. n. 27386 del 08/10/2024, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, in attesa della conclusione della Verifica di Assoggettabilità a VIA.

- con Determinazione n. 677 del 24/03/2025 il progetto è stato escluso dalla fase di Valutazione richiedendo di ritrasmettere tutta la documentazione relativa all' istanza ex art. 208 del D.lgs 152/2006 al fine di renderla conforme a quella presentata ed esaminata dagli Enti nella procedura di Verifica di assoggettabilità di VIA, nonché per fornire i chiarimenti indicati nei pareri/contributi/osservazioni pervenuti in relazione tale procedura;

- con nota acquisita al protocollo al n. 11574 del 22.4.2025 la ditta Igers srl ha trasmesso quanto sopra richiesto richiedendo di riattivare la procedura autorizzativa ex art. 208 del D.lgs 152/2006;

- al fine di acquisire i pareri/contributi tecnici necessari per istruttoria della pratica e per l' approvazione dell' istanza, con nota prot. n. 13360 dell' 08/05/2025 è stata convocata ai sensi dell' art. 14, 2° comma e 14 bis della L. 241/90 s.m.i una Conferenza di Servizi semplificata in Modalità Asincrona in data 30.6.2025 in relazione alla quale sono pervenuti i seguenti pareri/contributi tecnici qui integralmente richiamati:

- Acqua Novara VCO SpA nota acquisita al protocollo al n. 18154 del 20/06/2025;
- ARPA nota acquisita al protocollo al n. 18860 del 30/06/2025;
- ASL Novara nota acquisita al protocollo al n. 20160 del 11/07/2025;
- Comune di San Pietro Mosezzo nota acquisita al protocollo al n. 19027 del 01/07/2025;

- con nota prot. n. 20413 del 14/07/2025 i suddetti pareri sono stati trasmessi al richiedente richiedendo di darvi riscontro;

- con nota acquisita al protocollo al n. 22970 del 05/08/2025 sono pervenute le integrazioni

richieste e con nota prot n. 23833 del 13/08/2025 è stata convocata ai sensi dell' art. 14, 2° comma e 14 bis della L. 241/90 s.m.i. una Conferenza di Servizi semplificata in Modalità Asincrona in data 3.10.2025 in relazione alla quale sono pervenuti i seguenti pareri/contributi tecnici qui integralmente richiamati:

- Arpa nota acquisita al protocollo al n. 28785 del 06/10/2025 le cui conclusioni sono le seguenti:

“Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di accettare quanto richiesto nell’istanza di rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs 152/2006, tenendo in considerazione le osservazioni riportate nella presente relazione e nella precedente; si chiede all’AC. di allegare alla Determina finale i documenti e la planimetria che costituiscono parte integrante dell’autorizzazione.”

- con nota acquisita al protocollo al n. 28802 del 06/10/2025 è pervenuto dal SUAP di Oleggio il provvedimento conclusivo del procedimento relativo all’ autorizzazione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., per: LA SOSTITUZIONE EDILIZIA PER LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE E LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA TETTOIA, OLTRE ALLA RIMOZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA IN AMIANTO E COSTRUZIONE DI LOCALI ACCESSORI presso l’immobile ubicato in SAN PIETRO MOSEZZO, VIA ENRICO FERMI n. 28 trasmesso anche a Igers srl con nota prot. n. 0004199 del 6/10/2025 dal SUAP;

;

visto il parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco di Novara sulla Valutazione del progetto (art. 3 DPR 151/2011) Pratica n. 30574 già in possesso del richiedente;

- acquisito l’assenso senza condizioni, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 comma 7, delle amministrazioni che non abbiano espresso la propria posizione.

Richiamata la richiesta alla banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PR_MIUTG_ingresso R_MIUTG_Ingresso_0186542_20250610 cui, alla data della redazione del presente atto, decorso il termine di cui all’art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, non è pervenuto riscontro;

Visto il D.lgs 152/2006;

Vista la Circolare MATTM n.1121 del 21.1.2019;

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

A) di approvare il progetto presentato della ditta IGERS S.r.l., con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, Codice Fiscale/P.IVA 09776430960 per la realizzazione e gestione di nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi di natura tessile in Comune di San Pietro Mosezzo in via E. Fermi n. 28, rilasciando alla stessa l’ autorizzazione ai sensi dell’ art. 208 del D.lgs 152/2006, per la durata di 10 anni a far tempo dalla data del presente provvedimento;

b) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni

e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

c) di autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto e nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

d) di subordinare la validità della presente autorizzazione all'accettazione delle garanzie finanziarie previste dalla D.G.R. n. 20 –192 del 12.6.2000 s.m.i., autenticate da un notaio o emesse e firmate digitalmente e verificabili telematicamente presso il soggetto emittente, nonché alla trasmissione di una relazione di collaudo, sottoscritta da tecnico abilitato, che attesti la regolare esecuzione delle opere previste dal progetto e dalle prescrizioni del presente atto;

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Sono di seguito indicate le principali caratteristiche dell'impianto.

1. ATTIVITA' di cui all' allegato C alla Parte IV D.Lgs. 152/2006:

Rifiuti in ingresso

- R3 (Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi);
- R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);

Rifiuti in uscita

- R13 di cui all' allegato C alla Parte IV D.Lgs. 152/2006
- D15 di cui all' allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/2006

2. Sede impianto : San Pietro Mosezzo via Enrico Fermi n. 28 - San Pietro Mosezzo;

Riferimenti Catastali: Foglio n. 13 - Mappali nn. 74, 598, 1206, 1208 e 1361 – NCT San Pietro Mosezzo

3. potenzialità:

- Capacità di massima stoccaggio istantaneo **214 T.** di cui: **100 T.** in ingresso (R13) e **114 T.** in uscita (R13/D15)
- quantitativo per il quale devono essere prestata le Garanzie Finanziarie: **214 T** di cui 22 T. rifiuti pericolosi prodotti dall' impianto
- Massimo quantitativo annuo gestito (R3) : **19.200 T.**

4. Tabella dei rifiuti gestiti: la seguente tabella elenca i rifiuti di cui è autorizzata la gestione, l' identificazione dell' area di stoccaggio, le modalità di stoccaggio e le operazioni svolte sui rifiuti. Il riferimento è la Tavola 1 rev. 2/2025 - Stato di Progetto, allegata al presente atto di cui è fatto obbligo il rispetto: non è autorizzata la gestione in ingresso dei rifiuti aventi EER 040109 - 040199 - 040215 – 150203 riportati nella legenda della suddetta Tavola;

EER	descrizione	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Fasi autorizzate
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastometri)	Area 1	Cumuli	R13 - R3
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	Area 1	Cumuli	
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	Area 1	Cumuli	
191208	Prodotti tessili	Area 1	Cumuli	
200110	Abbigliamento	Area 1	Cumuli	
200111	Prodotti tessili	Area 1	Cumuli	

5. Rifiuti in uscita: la seguente tabella indica i principali rifiuti che possono originarsi dall'attività le aree di gestione e le modalità di stoccaggio: il riferimento è la planimetria Tavola 1 rev. 2/2025 Stato di Progetto, allegata al presente atto; La tabella non è da considerarsi esaustiva. Eventuali altri rifiuti prodotti dall'attività, e non compresi nell'elenco, dovranno essere correttamente classificati ai sensi della parte IV del D.lgs 152/2006 e gestiti in conformità alle loro caratteristiche chimico-fisiche .

EER	descrizione	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Fasi autorizzate
150102	imballaggi di plastica			
150103	Imballaggi in legno			
150104	Imballaggi metallici			
150106	Imballaggi in materiali misti			
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	2	Cassone/big bags in cassone	R13/D15
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,			
191202	Metalli ferrosi			
191204	Plastica e gomma			
191207	legno			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti			
191201	Carta e cartone			

6. Descrizione sintetica dell'attività:

L'attività di recupero dei rifiuti tessili consiste in: selezione, cernita, taglio, igienizzazione con ozono, raffinazione, omogenizzazione, sfilacciatura, battitura e deferrizzazione, cardatura e pressatura.

Le linee di recupero sono principalmente composte da:

- linea di recupero R3: costituita tramoggia di carico, n.2 taglierine disposte in linea, camera di igienizzazione con sanificazione mediante ozono, n. 2 separatori ottici, pressa. Il materiale in uscita ha le caratteristiche di "end of waste" e può essere commercializzato come Materiale Tessile Recuperato oppure inviato alla linea di raffinazione "end of waste"

- la linea di raffinazione "EoW" è costituita da: apri-balle, sfilacciatrice a n.4 tamburi rotanti, battitrice, metal detector, apritore cardante, apparecchio per l'emissione di prodotto antistatico/oliatore, pressa verticale imballatrice con sistema di legatura, rulliera con sistema di pesatura: il prodotto finale del recupero (EoW) è costituito da materiale tessile fibroso recuperato,

Prescrizioni relative alla gestione del materiale "end of waste"

7. Il materiale derivante dal trattamento è definito "end of waste" qualora rispetti tutte le caratteristiche, e le verifiche, riportate nel documento denominato Allegato n. 03.10a – Dichiarazione di conformità End Of Waste , allegato al presente atto, nel quale dovrà essere

specificata anche la tipologia di materiale tessile recuperato.

8. Ogni lotto di materiale "end of waste" equivarrà al singolo viaggio di EoW in uscita, non dovrà superare le 40 T e verrà accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità .

- I materiali in attesa di costituire il lotto/viaggio, accompagnato poi dalla Dichiarazione di Conformità (DdC), sono collocati nell'Area 3 indicata nella planimetria allegata.

- L'analisi allegata alla Dichiarazione di Conformità (DdC) per ciascun lotto sarà eseguita, per ciascuna tipologia di materiale tessile recuperato, ogni 3 mesi. L'analisi condotta sarà quindi valida per tutti i lotti/viaggi successivi afferenti un arco temporale massimo di 3 mesi. Qualora sia dimostrata continua conformità, dopo 2 anni, la frequenza potrà essere portata a 6 mesi previa comunicazione a Provincia e Arpa.

9. Modalità di formazione del campione:

All'avvio dell'impianto e solo per la composizione del 1° lotto, e quindi del primo campione, verrà prelevato un incremento ogni 4 ton di materiale tessile recuperato, fino al raggiungimento di 4 incrementi e quindi della realizzazione del primo lotto pari a 16 ton.

I campioni successivi saranno sempre di tipo composito e costituiti da 4 incrementi prelevati (raccolta di n. 4 incrementi di almeno 0,5 kg cadauno a costituzione del campione finale di 2 kg)

Trascorsi 3 mesi dal controllo di produzione eseguito sul 1° lotto, lo stesso viene ripetuto sui campioni successivi prelevati con le modalità sopra descritte. Con tale logica si procede, sempre a distanza temporale di 3 mesi, all'esecuzione dei controlli di produzione.

Il campione sarà costituito sempre da n. 2 aliquote distinte (una destinata al laboratorio di analisi esterno accreditato e l'altra conservata internamente in impianto) contenute in appositi contenitori e verrà riportato apposito verbale di prelievo che riporterà le seguenti informazioni:

- Descrizione del materiale;
- Riferimenti parte aliquota in composizione;
- Data, ora e luogo di campionamento;
- Identificazione dell'operatore che ha effettuato il campionamento

10. tutte le informazioni documentate riguardanti le analisi relative agli standard tecnici devono essere conservate per 5 anni.

11. I lotti di EoW già certificati e quelli in attesa di certificazione devono essere gestiti in modo tale da consentire sempre l'identificazione e garantire la separazione.

12. È consentito un solo riprocessamento dell'eventuale lotto risultato non conforme a seguito di esito negativo degli autocontrolli. La Ditta deve tenere registrazione dei riprocessamenti.

13. I parametri devono essere analizzati presso laboratorio che risponda ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO 17025.

14. La Ditta dovrà adeguare le proprie procedure e istruzioni operative al sistema Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

15. La Ditta deve dotarsi di informazioni documentate (procedure e relative registrazioni) per la definizione dei requisiti di minimi di formazione e addestramento del personale addetto alla gestione dei rifiuti.

16. E' fatto obbligo di adeguamento in caso di emanazione di regolamenti UE "End of Waste" o dei Decreti previsti dal comma 2 dell' art. 184 ter del D.lgs 152/2006 inerenti l' attività oggetto della presente autorizzazione;

17. qualora i lotti materiale "End of Waste" prodotti non siano commercializzati entro 3 anni dall'emissione della relativa dichiarazione di conformità dovranno essere smaltiti/recuperati come rifiuto.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

18. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.

19. I valori limite di emissione, fissati nell'allegato quadro riassuntivo, rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

20. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A. Dovrà essere sempre garantita l' idonea manutenzione o sostituzione dei sistemi di abbattimento. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di manutenzione che preveda anche la registrazione degli interventi effettuati, da tenersi a disposizione degli organi di controllo.

21. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

22. Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere trasmessa a Provincia e Arpa la documentazione relativa agli impianti riscaldamento (libretto caldaia) attestante la potenzialità termica dichiarata nel progetto.

23. Sul punto di emissione E1, la Ditta deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché quelli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad ARPA, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti, non appena disponibili, devono essere trasmessi a Provincia ed ARPA secondo il format in allegato al presente provvedimento. Dovrà essere data con almeno 15 giorni di anticipo la comunicazione di avvio impianto. Ritenuto di fissare un tempo di messa a regime di 30 giorni dall'avvio, nei primi 10 giorni di marcia controllata dovranno essere effettuati due autocontrolli in due giorni non consecutivi per la verifica di tutti i parametri contenuti nel quadro riassuntivo delle emissioni;

24. Il monitoraggio periodico delle emissioni deve avvenire come indicato nel documento n. 03.19 – Progetto di monitoraggio ambientale, allegato al presente atto, verificando tutti i parametri contenuti nel quadro riassuntivo delle emissioni e dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, della data in cui si intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA ed al Sindaco entro 10 giorni dal ricevimento dei certificati analitici da parte del laboratorio incaricato. Non sono prescritti autocontrolli periodici sul punto di emissione E2;

25. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le metodiche indicate da ARPA sul proprio sito internet; la verifica di conformità ai limiti emissivi dovrà seguire quanto indicato dalla procedura ARPA URPT077 pubblicata sul sito

istituzionale dell'Agenzia;

26. i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico degli stessi in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione. Al fine di permettere un adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti, presso tutti i punti di emissione, scale dotate di protezioni fisse e sistemi anti-caduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza. In alternativa, è assentibile l'accesso ai camini tramite carrelli elevatori, purché gli stessi siano sempre disponibili, a norma, guidati da personale adeguatamente formato per l'utilizzo e garantiscano l'accesso ai punti di prelievo in sicurezza;

27. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

28. Tutti i camini devono essere identificati con idonea cartellonistica riportante la relativa denominazione (come da quadro riassuntivo).

Prescrizioni relative al rumore

28. Devono essere rispettate le condizioni previste dalla zonizzazione acustica adottata dal Comune in cui ha sede l'impianto.

29. Il funzionamento delle sorgenti sonore dovrà avvenire esclusivamente in periodo di riferimento diurno

30. Le sorgenti sonore dovranno essere conformi a quanto riportato all'interno della tabella "dati input modello di calcolo" a pag. 29 del documento di valutazione previsionale di impatto acustico.

Prescrizioni relative agli scarichi e alla gestione delle acque meteoriche

31. Sono previsti n. 4 scarichi idrici (S1, S2, S3, S4):

- S1: scarico acque reflue domestiche avviate in pubblica fognatura "mista" lungo via Enrico Fermi;
- S2: scarico acque di seconda pioggia e acque pluviali avviate in pubblica fognatura "bianca" lungo via Enrico Fermi;
- S3: scarico acque di prima pioggia trattate avviate in pubblica fognatura "mista" lungo via Enrico Fermi;
- S4: scarico acque pluviali avviate in pubblica fognatura "bianca" lungo via Enrico Fermi.

32. La planimetria degli scarichi è riportata nella tavola 05.03 – Planimetria rete scarichi idrici Rev. 01 allegata.

33. Le acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite nel rispetto del documento METEO N. 231-2025 DEL 12/06/2025 di Acqua Novara VCO

SpA allegato alla presente;

Mitigazioni ambientali

34. Gli interventi di mitigazione ambientale sono descritti nell' elaborato n. 09.00 – Progetto di mitigazione ambientale, la disposizione delle essenze vegetali è rappresentata nell' elaborato 09.01- tavola progetto mitigazioni Rev 1/2025 entrambi allegati alla presente

35. La piantumazione e l' inerbimento devono essere realizzati entro la data di messa in esercizio dell' attività e dovrà esserne dato atto negli atti di collaudo di cui alla lettera d) del dispositivo della presente Determinazione.

Prescrizioni generali

36. La realizzazione dell' impianto a la sua gestione dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione progettuale, dell' autorizzazione edilizia rilasciata dal SUAP competente oltre alle prescrizioni del presente provvedimento.

37. I recipienti fissi, le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti, o altre sostanze utilizzate o originate dal ciclo produttivo che possono avere effetti negativi sull' ambiente, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei materiali stoccati;

38. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata. In particolare si devono evitare inconvenienti da diffusione di odori, polveri, aerosol e vapori, nelle fasi di scarico, stoccaggio e trattamento dei rifiuti ricevuti. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.

39. Dovrà essere comunicato il nominativo del Responsabile dell'impianto e ogni variazione del nominativo dello stesso.

40. Le operazioni di gestione dell'impianto dovranno avvenire da personale della ditta appositamente formato. In assenza del personale operativo i macchinari, le attrezzature, i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.

41. In caso di blocco totale o parziale dell'attività dell'impianto per cause di forza maggiore, impreviste o programmate, dovrà essere data informazione alla Provincia, all' Arpa e al Comune , indicando la data prevista per la ripresa delle attività.

42. Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati:

- i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le norme di prevenzione degli incendi ed in particolare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco di Novara sulla Valutazione del progetto (art. 3 DPR 151/2011) Pratica n. 30574

43. i rifiuti decadenti dall'attività, da destinarsi a recupero, non possono essere inviati ad un impianto di trattamento autorizzato esclusivamente alle operazioni R13 ma devono essere inviati ad un impianto che effettui anche un trattamento autorizzato da R 1 a R11 dell' Allegato C, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

44. i cumuli di rifiuti stoccati nell'Area 1 non devono superare i 3 metri di altezza

45. i cumuli di rifiuto e di EoW non devono superare i 3000 m3.

46. Il centro dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita e consenta di visualizzare il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati, trattati e smaltiti/recuperati presso terzi autorizzati, nonché dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto, in ogni momento nelle diverse aree dell'impianto, nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento. Tutto il materiale in entrata all'impianto dovrà essere pesato e controllato.

47. L'impianto che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza;

48. deve essere installato un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24;

49. Le diverse aree di gestione dei rifiuti e dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto dovranno essere individuate e delimitate tramite segnalazioni e cartelli, che dovranno indicare anche le tipologie di rifiuti o dei materiali presenti, le movimentazioni dei cassoni scarrabili dovranno essere svolte in sicurezza nel rispetto della viabilità interna al fine di evitare incidenti per persone e cose

50. Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi (rifiuti, reagenti, prodotti); gli eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti

51. E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi potenzialmente idonei a produrre conseguenze sulle persone, sulle aree interne ed esterne e sull' ambiente, è fatto obbligo di darne comunicazione alla Provincia, al Comune , all' ASL e all' Arpa, entro le 48 ore successive indicando:

- il tipo di evento;
- i danni subiti da persone e/o cose;
- le possibili cause che hanno determinato l'evento;
- i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.

52. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione alla Provincia e all' A.R.P.A. entro le 48 ore successive indicando:

- il peso del mezzo;
- la provenienza;
- i dati del vettore;
- gli estremi dei documenti di trasporto (allegando bolle o formulari);
- la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici);
- il motivo per il quale il carico è stato respinto.

53. Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi all'autorizzazione.

54. In caso di variazione delle tipologie di rifiuti che si intendono gestire nell'impianto e/o

nell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dovrà essere presentata istanza. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione del relativo provvedimento adottato.

55. La presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni o licenze richieste dalle specifiche normative di settore connesse con l'esercizio dell'attività e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa e degli eventuali vincoli di natura pubblicistica.

56. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate.

57. La ditta deve comunicare alla Provincia, al Comune, all' A.S.L. e all' Arpa, con almeno 180 giorni di preavviso, la data di cessazione dell'attività presentando a tali Enti un piano di ripristino finale del sito contemplante le seguenti indicazioni:

- Identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- Programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali/sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento ;
- Identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura / smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste (es. vendita e/o rimozione impianti e macchinari e rimozione di eventuali collegamenti elettrici ed idraulici, compresi tutti i presidi per il trattamento delle emissioni in atmosfera);
- Verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- Indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

La Società deve eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

58. A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti

59. Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.

60. La presente autorizzazione durante lo svolgimento dell'attività deve essere sempre custodita anche in copia presso l'impianto, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

61. Il gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche alla propria attività salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione qualora richiesto ovvero nel caso di variazione e/o integrazione del provvedimento in vigore.

62. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, rimanendo impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

Entro 180 giorni prima della scadenza la Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale istanza di rinnovo dell'autorizzazione stessa.

- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale